

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE

In tema di valutazioni finali degli studenti, il DPR n. 122/2009, art. 14 c. 7 stabilisce che *“Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”*.

Il MIUR, con CM n. 20 del 04.03.2011, ha fornito a riguardo alcune importanti puntualizzazioni:

- la base di calcolo per stabilire se lo studente ha garantito o meno una frequenza pari ai tre quarti del totale è il “monte ore annuale delle lezioni”, con riferimento all’orario complessivo di tutte le discipline, stabilito o ricavato, per ciascun anno di corso, dal quadro orario curricolare obbligatorio; il calcolo della percentuale di assenze, dunque, tiene conto non solo dei giorni di assenza, ma anche delle ore di assenza (entrate posticipate e uscite anticipate);
- rientrano nel calcolo del monte ore annuale di ciascuno studente tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe (“orario annuale personalizzato”); pertanto devono essere computate le ore di frequenza dell’Insegnamento della religione cattolica e le ore di frequenza all’Attività alternativa;
- per quanto riguarda le cosiddette “deroghe”, è competenza del Collegio docenti definire “i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga”, comunque limitatamente ai casi “eccezionali, certi e documentati”
- il consiglio di classe, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, verifica “se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa”.

Si precisa che le attività in DDI contribuiscono a determinare il monte ore annuale come quelle in presenza in base a quanto prescritto dal D.M. 89/200 “Linee guida per la didattica digitale integrale” e al Piano per la didattica digitale integrata del Liceo L’O.M. n°53 del 3 marzo 2021 articolo 3 comma 1 lettera a) recita che “le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica”

Il Collegio docenti dell’Istituto Liceo delle Scienze umane “Fabrizio De André”, dopo attenta valutazione della materia e tenuto conto dei suggerimenti contenuti nella citata CM n. 20/2011, con le delibere n. 24 – 2010/11 del 18.03.2011, n. 17 – 2011/12 del 25.11.2011, n. 16 - 2012/13 del 07.11.2012 ha stabilito meritevoli di deroga le seguenti tipologie di assenza:

- a) assenze continuative per gravi motivi di salute **adeguatamente motivati e documentati**;

- b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate certificate da adeguata documentazione medica;
- c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
- d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI , senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;
- e) assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);
- f) assenze per partecipare ad attività di orientamento in uscita (solo per le classi quinte);
- g) assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- h) Assenze dovute a gravi, apprezzabili ed eventualmente documentati problemi familiari e personali
- i) Assenze dovute a problematiche di salute, a misure quarantenarie e/o a disagio accertati e collegati direttamente alla emergenza epidemiologica in atto.

I Consigli di Classe, pur tenendo in considerazione i sopraindicati criteri generali finalizzati alla concessione di deroghe motivate al limite minimo di frequenza del monte orario annuo personalizzato, dovranno valutare se tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Di conseguenza le deroghe possono essere concesse solo se è comunque possibile per il consiglio di classe, pur in presenza di assenze che superino il limite fissato dall'art. 14 c.7 del DPR 122/2009, valutare lo studente, dati gli elementi di valutazione acquisiti a livello generale e nelle singole discipline.

E' importante sottolineare che tutte le assenze di cui al suddetto elenco, per poter essere prese in considerazione, devono essere debitamente documentate. Pertanto le documentazioni presentate agli atti della scuola devono contenere **chiare indicazioni** circa la riconducibilità delle assenze alle motivazioni per le quali si chiede la deroga; tale documentazione, in particolare, deve recare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, l'esatta indicazione degli estremi cronologici cui si riferisce. Nel caso di assenze periodiche per le quali è riconosciuta la deroga, la giustificazione di tali assenze deve fare esplicito riferimento alla motivazione per cui è stata prodotta documentazione.

E' inoltre opportuno richiamare l'attenzione su un principio, espresso nel DPR n. 122/2009 e ribadito, come già evidenziato, nella CM n. 20/2011: **anche nei casi in cui è garantita la condizione della frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, con o senza deroghe, è comunque prerogativa esclusiva del consiglio di classe stabilire se gli elementi valutativi disponibili consentano o meno di procedere alla valutazione finale dello studente.**

L'esame e la valutazione della documentazione prodotta per il riconoscimento della deroga sono affidati all'ufficio di presidenza, che vi provvede assicurando l'applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti.

In allegato si fornisce un prospetto che quantifica il monte ore annuale standard di ciascun anno di corso, e, sulla base di tale monte ore, quantifica il numero massimo di assenze consentite: ogni

studente è invitato a effettuare la verifica della propria situazione e a segnalarla, se meritevole di attenzione, al Dirigente Scolastico.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Venuti

Limite massimo assenze

INDIRIZZI	Monte ore annuale	Numero massimo di assenze consentito	Numero massimo di assenze consentito con esonero I.R.C.
BIENNIO (I-II)	891	222,7	214,5
TRIENNIO (III – IV - V)	990	247,5	239